

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO



**REGOLAMENTO DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E
VIDEO E DELL'UTILIZZO DI IMMAGINI E FILMATI DI PROPRIETÀ
DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

(approvato con deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Direttivo il 14.07.2011)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha tra le sue finalità quella di valorizzare e promuovere il suo territorio e i beni immobili e mobili aventi interesse storico, artistico e architettonico, culturale, ambientale e paesistico, anche attraverso attività culturali quali riprese fotografiche, cinematografiche e televisive.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate nel territorio e nelle strutture del Parco;
 - le richieste di utilizzazione di materiale video e fotografico di proprietà degli archivi del Parco.

Art. 2 – Autorizzazioni

1. Chi intende effettuare riprese o foto all'interno del territorio e delle strutture del Parco deve presentare istanza di autorizzazione in bollo all'Ente Parco almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L'Ente si riserva il diritto di indicare di volta in volta, nell'autorizzazione, eventuali prescrizioni che evitino la ripresa e l'uso di immagini che possano essere in contrasto con le finalità dell'Ente stesso.
2. Chi intende utilizzare immagini o video di proprietà dell'archivio del Parco Nazionale Gran Paradiso deve presentare apposita richiesta all'Ente Parco.
3. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Direttore, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità del Parco, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore dell'Ente Parco quantificato come segue:
 - Per riprese fotografiche **€ 500,00** al giorno per ogni giorno di ripresa;
 - Per riprese video e cinematografiche **€ 1.300,00** al giorno per ogni giorno di ripresa.
4. Qualora si renda necessario, al fine delle riprese, effettuare sopralluoghi in aree o edifici chiusi al pubblico o sia comunque richiesta l'assistenza di personale dell'Ente, è prevista la corresponsione di una quota oraria di **€ 25,00**, in aggiunta alle quote di cui al punto precedente.
5. L'utilizzo di foto di proprietà dell'archivio del Parco Nazionale Gran Paradiso è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:
 - Quotidiani e periodici **€ 65,00** per ogni utilizzazione della singola foto;
 - libri, con esclusione di pubblicazioni scientifiche, **€ 75,00** per ogni utilizzazione della singola foto;
 - riviste a tiratura locale: **€ 50,00** per ogni utilizzazione della singola foto;
 - Foto per spot pubblicitari, programmi televisivi, sigle programmi e simili **€ 1.000,00** per ogni singola foto;
 - Foto commercializzate su CD, DVD e pagine internet **€ 100,00** per ogni singola foto;
 - Cataloghi, depliant, Arredamenti stand e uffici, poster, calendari, locandine, mostre fotografiche culturali e scientifiche, volantini, biglietti augurali e cartoline, Copertine CD e DVD : **€ 200,00** per ogni utilizzazione della singola foto;

6. L'utilizzo di video di proprietà dell'archivio del Parco Nazionale Gran Paradiso è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:

- video destinato al cinema: da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di video fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo;
- video destinato a prodotti televisivi e multimediali da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di ripresa fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo;
- video destinato alla produzione di spot pubblicitari da € 50,00 a € 100,00 per ogni secondo di durata.

Il pagamento dei diritti SIAE, qualora dovuti, sono a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 – Esclusioni e riduzioni

1. Sono libere e gratuite le riprese foto-video effettuate ai soli fini personali e dilettantistici e quelle effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca. Questa tipologia di riprese, che devono in ogni caso essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti del Parco senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale ed ambientale, non necessitano di preventiva autorizzazione.
2. Sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti di cui al presente regolamento le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco, in particolare quelle volte a promuovere i prodotti ed i servizi tipici del Parco. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l'uso dei marchi e del logo del Parco. Questa tipologia di riprese é comunque subordinata all'approvazione della richiesta, formulata secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 1, del presente regolamento, da parte dell'Ente Parco.
3. L'Ente Parco può applicare una riduzione fino al 20% dei diritti qualora:
 - sul materiale derivante da riprese effettuate nel territorio e nelle strutture del Parco venga riportata la dicitura "Riprese effettuate nel Parco Nazionale Gran Paradiso" e il logo del Parco;
 - sul materiale fotografico e video proveniente dagli Archivi del Parco vengano riportati, per ogni foto e video, la dicitura Archivio P.N.G.P. e l'autore.

Art. 4 – Consegna della copia dei materiali

1. Chiunque effettui riprese, anche a titolo non oneroso, autorizzate ai sensi del presente regolamento è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato.

Art. 5 - Pagamento

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una cauzione, pari al 30% dei diritti preventivati.
2. Il saldo sarà fatturato dall'Ente terminate le riprese ed il pagamento dovrà pervenire entro 30 giorni fine mese data fattura.

Art. 6 - Sanzioni

1. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della

Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e dal regolamento di fruizione dell'Ente Parco, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. L'autorizzazione all'utilizzo è subordinata al rispetto da parte dell'utilizzatore di tutte le norme e regolamenti vigenti.
2. Nello svolgimento delle riprese, occorrerà attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal personale del Parco, ed applicare tutte le cautele d'uso (luci, attrezzature etc.) per la tutela della flora, della fauna e degli edifici storici. È fatto divieto di apportare modifiche alle strutture, arredi e allo stato dei luoghi. In caso di inosservanza sarà addebitato ogni e qualsiasi danno causato.